



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. N. 07.SG/17

Roma, 20 gennaio 2017

Oggetto: Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Pref. Franco Gabrielli
ROMA

Signor Prefetto,

è stato rilevato da questa Segreteria Nazionale una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri arruolatisi negli anni dal 1981 al 1983, relativo all'applicazione della percentuale di calcolo della base pensionabile.

In premessa, siamo venuti a conoscenza che un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, nell'anno 2013 ha lamentato un'erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della propria pensione, calcolata al 35 % anziché al 44%. In considerazione delle mancate risposte dell'INPS, presentava ricorso alla Corte dei Conti, per salvaguardare i propri diritti.

Il ricorrente richiamava a fondamento delle sue doglianze, alcune fonti normative che fissano le percentuali di calcolo della base pensionabile – DPR 1092/73 art 54 e circolare INPDAP n. 22 del 18.09.2009. L'INPS senza attendere il giudizio della Corte dei Conti, nel dicembre 2016 accoglieva la legittima richiesta avanzata dall'ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, adeguandogli il trattamento pensionistico a seguito dell'applicazione del 44% della base pensionabile, anziché del 35%. Ci viene riferito che, la scelta operata dall'istituto previdenziale ha portato al conseguente adeguamento dei ricalcoli pensionistici di tutto il personale militare del Comparto Difesa che al 31 dicembre 1995 aveva maturato non meno di 15 anni di servizio e non più di 20 anni. L'errore di calcolo della percentuale che andava applicata, se non rilevato avrebbe causato un danno al sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, pari alla diminuzione della propria pensione tra i 150 euro e i 250 euro mensili. Ciò detto, prima del ricorso in argomento, l'applicazione della base pensionabile veniva calcolato per il personale militare del Comparto Difesa al 35 % in forza dell'articolo 44 del DPR 1092/73.



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Con nota INPDAP, del 23 marzo 2005 circolare n. 6, diretta e condivisa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con oggetto “gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di stato”, la Polizia di Stato viene considerata un’amministrazione civile ad ordinamento speciale ma detta nota puntualizza che, il personale è destinatario in tema di materia pensionistica delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato, **oltre che delle norme speciali che riguardano esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.**

Per quanto sopra rappresentato appare chiaro, che mentre al personale della Polizia di Stato assunto negli anni 1981, 1982, 1983, in ragione della circolare su citata il calcolo dell’aliquota di rendimento per la formazione della base pensionabile viene applicata al 35%, al personale militare dopo il citato ricorso, viene applicata quella del 44%.

Signor Prefetto, considerata la delicatezza della materia e il valore di quanto segnalato, si rende necessaria un’urgente verifica e un puntuale riscontro da parte degli uffici competenti del Dipartimento della PS, al fine di rendere omogeneo ed equo il trattamento pensionistico del personale del Comparto Sicurezza con quello della Difesa, come previsto dalle normative e dalla sottoscrizione degli accordi sindacali vigenti.

Nell’attesa di riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
NIANI
Niani